



UN DOCUMENTO “DI TROPPO”

DISCIPLINA

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 180 del Nuovo Codice della Strada, a seguito dell'entrata in vigore del d. Lgs. 59/2011, giova riflettere, adesso, sulla norma transitoria di cui all'art. 25 del medesimo decreto ed al regime di equipollenza indicato nell'All.to VII del decreto più volte richiamato.

Infatti, a fronte della soppressione del comma 6 dell'art. 180 del Nuovo Codice della Strada, ne viene rimodulato il primo comma, prevedendo, adesso, che per poter circolare con il ciclomotore, il conducente, oltre che il certificato di circolazione, deve avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo e cioè per la cat. AM ovvero il certificato di idoneità alla guida (CIGC) rilasciato prima del 19.01.2012.

Peraltro, mentre la patente di guida di categoria AM, per i principi generali dall'ordinamento giuridico, è da considerare un documento di riconoscimento, il CIGC è una mera abilitazione alla guida che, *ante lege* 59/2011 doveva essere necessariamente accompagnato da un documento di identità. In difetto, l'organo di polizia stradale applicava la prevista sanzione amministrativa pecuniaria, con l'ulteriore obbligo di presentare il documento di identità (qualora il CIGC non ne fosse stato corredato) e, in difetto, applicava la più grave sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'art. 180 su citato ovvero, in caso di mancanza del CIGC, perché mai conseguito, la sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per guida senza abilitazione professionale.

Oggi, la questione è assai più delicata. Se non altro, in ragione del fatto che per la guida del ciclomotore senza avere conseguito alcuna patente di guida (dal momento che ogni patente superiore alla cat. AM, comunque, la ricomprende), scatta la contravvenzione di “guida senza patente”.



Ci domandiamo, quindi, se in caso di circolazione con il ciclomotore, v'è sempre l'obbligo di avere al seguito il documento di identità.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

Intanto, il comma 6 dell'art. 180 del Nuovo Codice della Strada è stato abrogato e quindi, almeno per chi scrive, c'è una evidente volontà del legislatore di superare la vecchia impostazione del doppio documento (abilitazione alla guida e documento di identità) necessario per la guida dei ciclomotori. Peraltro, si potrebbe obiettare che essendo tale abrogazione prevista all'interno di un ampio e specifico corpo normativo – il decreto n. 59 del 2011, in tema di patenti di guida – la disciplina speciale è da ritenere pienamente attuabile, nella misura in cui il titolare della patente di guida, mediante il medesimo documento, può altresì dimostrare la propria identità personale.

Obietterei, adesso, che neppure durante la previgente normativa si poteva considerare superabile il controllo di polizia, sul mero presupposto che il cittadino avesse dichiarato di non avere al seguito il documento di identità, giacché l'identità doveva comunque essere certa e l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa, aveva la mera funzione di sanzionare un comportamento che, comunque, avrebbe richiesto alla P.A. una ulteriore ed inutile attività di verifica e controllo sulla persona, che poteva essere evitata. Per altro verso, quindi, già nella vigenza del comma 6 dell'art. 180 del Nuovo Codice della Strada, laddove l'organo di polizia stradale avesse dubitato della identità della persona sottoposta a controllo, avrebbe dovuto, comunque, sottoporla a fotosegnalamento o altro metodo di identificazione certa, giacché le sanzioni amministrative (come quelle penali, dalle quali derivano) si applicano, nella misura in cui il destinatario dell'addebito è stato compiutamente identificato: soprattutto con riferimento alla sua identità personale e quindi, anche alla sua dimora abituale.

Oggi, le cose non cambiano ed anzi, trovandoci di fronte ad ipotesi di reato (guida senza patente) è necessario procedere alla identificazione dell'autore della violazione (che, dal mio punto di vista, si esaurisce nella sola dimenticanza del CIGC e non anche del documento di identificazione), ogni qualvolta ci si trovi dinanzi ad un utente della strada sprovvisto della patente (o del c.d. "patentino") di guida.

Se poi, l'utente, avendo al seguito il CIGC, ma non anche il documento di identità, alcuna sanzione amministrativa può essere applicata, giacché si prospettano due diverse modalità operative:

- in un caso, si è certi dell'identità della persona, dal momento che il cittadino non ha alcun obbligo di avere con se la carta di identità o altro documento di riconoscimento e l'unica verifica da farsi, è sulla esistenza della abilitazione alla guida;

- in altro caso, se l'identità non è certa o è sospetta, soprattutto se non italiano, il cittadino va fotosegnalato o comunque fermato, per essere compiutamente identificato.

In questa seconda ipotesi, non avrebbe alcun senso – a mio modo di vedere e a contrario di alcuni comandi che hanno dato simili disposizioni – invitare l'utente a presentare un documento di identità, senza peraltro che sia prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza, in quanto da ricondurre ad un obbligo non previsto per legge.

In ogni caso, laddove si dovesse applicare o, laddove in ragione di altra violazione, si fosse contestato a persona non identificata compiutamente, un qualunque illecito e la persona, poi, fosse diversa da quella che aveva dichiarato di essere; si capisce bene che gli estremi della violazione rischierebbero di essere notificati ad uno sconosciuto che, per di più, se rintracciabile, subirebbe le conseguenze di chi ha dichiarato (altri e falsamente) di essere, con buona pace dell'organo di polizia che nulla ha fatto per identificarlo, se non limitarsi ad accettare, supinamente, le dichiarazioni del primo sconosciuto.

Si richiama, in tal senso, quanto indicato - più in generale e per tutte le patenti di guida - dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Avellino, prot. 4025 del 13 maggio 2013, sulla circostanza che qualora il titolare di una patente di guida sia sprovvisto di altro documento da cui risulti la residenza, è necessario compiere le opportune verifiche all'archivio nazionale degli abilitati alla guida, giacché per la notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nel citato archivio di cui all'art. 226 del Nuovo Codice della Strada. ■

***Giovanni Fontana
referente locale ASAPS
e funzionario di Polizia Municipale
Comune di Forte dei Marmi (LU)**